

Provincia di Verona

ORDINANZA SINDACALE

N° 14 DEL 23/03/2020

Proposta N° 17 del 23/03/2020

OGGETTO:

MODIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 12 DEL 20.03.2020 AVENTE AD OGGETTO: "MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 8.3.2020, 9.3.2020 E 11.3.2020 IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA E MOTORIA ED ALLA GESTIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI".

IL SINDACO

- RICHIAMATA la propria ordinanza n. 12 del 20.03.2020 di cui all'oggetto: "Misure urgenti per l'attuazione dei DPCM 8.3.2020, 9.3.2020 e 11.3.2020 in ordine all'attività sportiva e motoria ed alla gestione degli animali domestici";
- CONSIDERATO che in pari data, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha emesso l'ordinanza n. 33 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone";
- CONSIDERATO, pertanto, che l'ordinanza sindacale n. 12 è in contrasto in parte con quanto stabilito dall'ordinanza del Presidente della Regione Veneto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale quanto segue:

- di rettificare la propria precedente ordinanza n. 12 del 20.03.2020 nel seguente modo:
- a) L'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio comunale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla

chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate da esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 (duecento) metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.

La presente ordinanza ha decorrenza immediata e rimarrà in vigore fino al 03 aprile 2020 e, comunque, per tutto il periodo di vigenza delle norme emergenziali stabilite dai decreti governativi adottati per fronteggiare il contagio da Covid -19. Di dare, altresì, atto, che resta fermo e invariato quant'altro previsto nell'ordinanza n. 12 del 20.03.2020.

DISPONE

— la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

– la trasmissione:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Verona;
- al Comandante della Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri Bussolengo.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro sessanta giorni (60) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni (120) dalla pubblicazione all'albo pretorio on -line.

IL SINDACO
BRIZZI ROBERTO / INFOCERT SPA